



# ISTITUTO SUPERIORE "G. MINUTOLI" DI MESSINA

Via Evemero da Messina - 98147 Messina Tf: 090685800 - Fax: 090686195 - C.F. 97061930836 - P. IVA: 02569990837e-mail: [meis00900p@istruzione.it](mailto:meis00900p@istruzione.it) - Pec: [meis00900p@pec.istruzione.it](mailto:meis00900p@pec.istruzione.it) - web: [www.istitutosuperioreminutoli.edu.it](http://www.istitutosuperioreminutoli.edu.it)

Circolare n. 327 del 25.1.2025

I.I.S. "G. MINUTOLI"-MESSINA  
Prot. 0001955 del 26/01/2025  
VII (Uscita)

**A tutte/i le/gli insegnanti a Tempo Determinato  
All'Albo on line e al Sito**

**OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato.**

## Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.

Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia:

**1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).**

Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

**2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.**

• Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

**3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.**

• Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

**4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.**

• Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

**i. decesso;**

**ii. malattia e infortunio;**

**iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;**

**iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.**

## Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

### Periodi di fruizione:

- I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- i. vacanze natalizie;**
- ii. vacanze pasquali;**
- iii. ponti e festività;**
- iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche).**

**Ferie durante l'attività didattica:**

- è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

**i. le ferie devono essere state maturate.**

**ii. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.**

**Docenti con contratto fino al 30 giugno:**

- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

**Docenti con contratto fino al 31 agosto:**

- In assenza di domanda non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

**Supplenti brevi e saltuari:**

- le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

**Comunicazione importante:** sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

- 1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. l'istituto non può assegnarle automaticamente;
- 2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico  
*Prof. Pietro Giovanni La Tona*